

TERMINI PIU' AMPI PER LE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' DEI CREDITI E RIMBORSI PIU' VELOCI DELLE SOMME INDEBITE

Termini più ampi per gli agenti della riscossione per comunicare agli enti creditori l'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo e rimborsi più veloci per le somme riconosciute indebite dal Fisco. Queste sono alcune delle novità in materia di riscossione contenute nell'articolo 39 del decreto-legge 159/2007 (collegato alla Finanziaria 2008)), convertito nella legge 222/2007.

Riscossione crediti. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 alle società partecipate da Equitalia, a seguito della riforma della riscossione, le comunicazioni di inesigibilità dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2010.

Il Collegato alla Finanziaria 2008, quindi, apporta delle modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 203/2005, che ha sancito il passaggio in mano pubblica dell'attività di riscossione. In particolare, sono stati ampliati i termini per informare gli enti interessati sull'impossibilità di riscuotere determinati crediti. Prima dell'intervento normativo la date di riferimento iniziale per la consegna dei ruoli era il 31 agosto 2005, mentre il termine per l'informativa sull'inesigibilità era fissata al 31 ottobre 2008.

Inoltre, in base all'articolo 39, comma 7, la comunicazione all'ente creditore dei dati relativi alle azioni di esecuzione forzata relativi all'attività di riscossione dei ruoli, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 159, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008. Si tratta della comunicazione ordinaria prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 112/1999. Secondo questa norma costituisce causa di perdita del diritto al discarico delle quote iscritte a ruolo, oltre alla notifica in ritardo della cartella di pagamento, la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli. E' previsto che la prima comunicazione venga effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, con modalità stabilite in un decreto del ministero delle Finanze. In caso di inosservanza di questi termini si applica all'agente della riscossione una sanzione amministrativa pecuniaria.

Sempre l'articolo 39 ha disposto che il Fisco, per determinate entrate, non debba procedere alla riscossione a mezzo ruolo, a rimborsi e alla comunicazione dell'attività di liquidazione ai contribuenti se l'imposta a debito o a credito è inferiore a 100 euro. Nello specifico, si tratta degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, corrisposti dal 2004, delle indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche, pagate dal 2003.

Rimborso somme indebite. Il Fisco è tenuto ad accelerare l'iter dei rimborsi, nel caso in cui ritenga che le somme iscritte a ruolo, in tutto o in parte, non siano dovute dal contribuente. L'ente creditore deve dare l'incarico per effettuare il rimborso all'agente della riscossione competente per territorio. Questi ha trenta giorni di tempo dal ricevimento dell'incarico per comunicare al beneficiario che è stato riconosciuto il diritto al rimborso. Lo prevede l'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 159/2007, che fissa nuove modalità e termini per la restituzione di somme pagate a seguito della notifica delle cartelle di pagamento.

La nuova disposizione, che apporta delle modifiche agli articoli 26 e 48 del decreto legislativo 112/1999, impone all'agente di invitare il soggetto interessato a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso. In alternativa, il creditore può anche indicare modalità diverse per incassare le somme che gli sono dovute. Può essere scelto come modalità di versamento anche il bonifico in conto corrente bancario o postale.

Altre novità. Va ricordato che la società pubblica è subentrata agli esattori per la gestione dell'attività di riscossione a mezzo ruolo e ha acquistato una quota maggioritaria del capitale sociale delle società concessionarie, a condizione però che i cedenti acquistassero una partecipazione al capitale di Equitalia. Al riguardo, l'articolo 39 ha integrato l'articolo 3 del decreto-legge 203/2005, stabilendo che per gli acquisti delle quote la società pubblica può attribuire ai soggetti cedenti, anziché le proprie azioni, anche obbligazioni o altri strumenti finanziari.